

§. 21.

Quando compete la percezione del salario.

Gli ufficiali, o marinari dovranno essere soddisfatti del salario o parte, quindici giorni dopo la piena esazione de' noli, e dopo la consumazione del viaggio. Viaggio consumato, s'intenderà, quando è finito il termine dell'ingaggio, e tutte le volte che il bastimento ritornerà e sarà ammesso a libera pratica nel porto di suo destino del nostro litorale. Se fosse differita la soddisfazione oltre il prescritto termine di quindici giorni, correrà a favore degli ufficiali e marinari, e continuerà il salario, a proporzionata compensazione de' danni, sino al giorno dell'effettivo saldo; ferma manente la libertà di convenire unitamente, e separatamente, il capitano o padrone appresso i nostri consoli e vice - consoli, o ne' tribunali mercantili nel litorale, che amministreranno agli ufficiali, e marinari pronta e sommaria giustizia, con prelazione ad ogni creditore, nessuno eccettuato, tanto del capitano, o padrone, quanto del bastimento, salva l'appellazione ne' termini e casi espressi e stabiliti al §. 3 dell'articolo precedente.

§. 22.

Disposizioni nel caso di rottura di viaggio, o disarmamento, o vendita del bastimento, per colpa di terzi, prima della sua partenza.

Se, per fatto o colpa de' proprietari, capitani, o caricatori del bastimento, si rompa il viaggio prima